



# **COMUNE DI DORMELLETTO**

PROVINCIA DI NOVARA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2013**

## **Articolo 1 - Finalità**

Al fine di favorire lo sviluppo integrale della persona umana ed allo scopo di promuovere e sostenere la comunità locale, il Comune di Dormelletto può concedere il proprio patrocinio con le modalità e nei casi disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 2 - Definizione**

Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno ad attività, manifestazioni, eventi, ritenuti meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, ambientali, sportive, scientifiche, umanitarie, filantropiche, che abbiano particolare rilevanza per la comunità locale.

## **Articolo 3 - Soggetti beneficiari**

Il patrocinio comunale può essere concesso a soggetti pubblici e privati, a persone fisiche, associazioni, comitati, fondazioni, organismi rappresentativi di interessi diffusi operanti sul territorio, società di capitali o di persone che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

## **Articolo 4 - Caratteristiche delle iniziative**

**4.1.** Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

- a) essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere formativo, e coerenti con i progetti e programmi dell'amministrazione;
- b) essere pubbliche, con accesso pubblico o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini,
- c) garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti, seminari e simili.

**4.2.** In casi eccezionali, il Comune può concedere il patrocinio ad iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché rilevanti per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune. In tal caso, il provvedimento di concessione del patrocinio deve contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

**4.3.** La data delle iniziative per le quali è richiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate o in precedenza patrocinate dal Comune.

## **Articolo 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

**5.1.** Il Comune non concede patrocinii:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente.

**5.2.** Il patrocinio non è strumento di sponsorizzazione come inteso e vietato dall'art. 6, comma 9, della legge 122/2010.

**5.3.** Il Comune può, in ogni caso ed in qualsiasi momento, ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

## **Articolo 6 - Responsabilità**

**6.1.** La concessione del patrocinio non implica alcun coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e non comporta, per il Comune, l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese di organizzazione dell'iniziativa.

**6.2.** La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità relativamente all'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico né, tantomeno, nei confronti di terzi.

**6.3.** Il patrocinio comunale dà diritto ad agevolazioni tariffarie o a riduzioni di tasse comunali nella misura in cui specifiche disposizioni contenute in altri regolamenti comunali lo prevedano.

## **Articolo 7 - Soggetto competente alla concessione del patrocinio**

**7.1.** Il patrocinio è concesso dal Sindaco, consultata la Giunta comunale, previa adeguata istruttoria del competente ufficio comunale.

**7.2.** Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può ritenersi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di iniziative periodiche o ripetute nel tempo.

### **Art. 8 - Procedura per la concessione dei patrocini**

**8.1.** La richiesta di patrocinio deve essere presentata, salvo casi del tutto eccezionali, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'evento, allo scopo di consentirne il necessario esame.

**8.2.** L'istanza deve essere corredata da documentazione che illustri, ove necessario, la natura del soggetto richiedente il patrocinio, la descrizione e gli obiettivi dell'iniziativa ed ogni altra notizia utile.

**8.3.** L'amministrazione risponde, sia in caso affermativo che negativo, alla richiesta di patrocinio entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

### **Art. 9 - Pubblicizzazione del patrocinio**

**9.1.** Il soggetto patrocinato può utilizzare lo stemma e il nome del Comune, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, nonché la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Dormelletto*", al fine di dare massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

**9.2.** L'utilizzo improprio dello stemma del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione. Resta salva la facoltà del Comune di agire in giudizio a tutela della propria immagine e per il risarcimento dei danni.

**9.3.** E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che sia assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

**9.4.** Le locandine dell'evento patrocinato possono comparire sulla home page del Comune e usufruire dei servizi informativi di news letters.

### **Art. 10 - autorizzazioni**

**10.1.** La concessione del patrocinio, da parte del Comune, non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni, o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'iniziativa.

**10.2.** Il soggetto organizzatore dovrà, pertanto, dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

### **Art. 11 - patrocinio associato a forme di sostegno economico**

Qualora la richiesta di patrocinio, indirizzata al Comune, sia accompagnata da richiesta di contributo, sovvenzione o, comunque, di vantaggi economici, dovrà essere inoltrata ai sensi e con le modalità previste dal vigente "*Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati*" e sarà trasmessa all'ufficio competente per la relativa istruttoria.